

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 21 febbraio 2018 — Klyuyev / Consiglio

(Causa T-731/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Base di fatto — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Proporzionalità — Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell'Unione — Eccezione di illegittimità»)

(2018/C 123/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson, T. Garner, solicitors, B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, (GU 2015, L 259, pag. 23), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 259, pag. 3), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullate nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
- 2) Gli effetti dell'articolo 1 della decisione 2017/381 e dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione 2017/374 sono mantenuti, nei confronti del sig. Klyuyev, fino allo scadere del termine per l'impugnazione di cui all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, per quanto riguarda le domande di annullamento formulate nel ricorso e nella prima memoria di adeguamento.
- 5) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella seconda memoria di adeguamento.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2018 — Deutsche/EUIPO – bpost (BEPOST)

(Causa T-118/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione denominativo BEPOST — Marchio dell'Unione figurativo anteriore ePost e nazionale denominativo anteriore POST — Marchio non registrato o segno utilizzato in commercio POST — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) — Assenza di pregiudizio alla notorietà e assenza di diluizione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2018/C 123/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, G. Sakalaite-Orlovskiene e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: bpost NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente L. Hubert e K. Ongena, poi H. Dhondt e J. Cassiman, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 18 gennaio 2016 (procedimento R 3107/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post e la bpost.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Post AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.